

Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione: è necessario verificare le caratteristiche intrinseche dell'opera.

Data di pubblicazione: 14/06/2016

Si segnala la sentenza del **Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2016 n. 2394**, secondo la quale, al fine di ottenere l'**esenzione dal pagamento del contributo di costruzione**, è necessario dimostrare che l'opera è, per le sue oggettive caratteristiche, esclusivamente finalizzata ad un utilizzo dell'intera collettività; non è sufficiente, quindi, che l'opera sia legata ad un interesse generale da un nesso di mera strumentalità.

Tale accertamento, pertanto, non può essere fondato sulla base della sola destinazione che il titolare dell'opera intende soggettivamente imprimere sulla stessa, se non provocando un'evidente elusione del sistema normativo che prevede come regola generale, in un'ottica di corretto governo del territorio ex art. 9, comma 2, Costituzione, l'imposizione contributiva per l'ottenimento dei titoli edilizi, rispetto alla quale i casi di deroga sono di stretta interpretazione.

Nel caso di specie, la società beneficiaria del titolo edilizio sostiene che le opere dalla stessa realizzate, avendo carattere pubblicistico, sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione in virtù dell'art. 9 comma 1, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, nr. 10 (ora art. 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, nr. 380).

Ricorda il Consiglio di Stato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'applicazione del regime premiale di cui alla norma citata, è indispensabile accertare la sussistenza di due profili, uno di carattere soggettivo, l'altro oggettivo.

Sul punto il giudice afferma: *“Sotto il primo aspetto, bisogna tenere conto delle specifiche qualità soggettive del richiedente il titolo abilitativo: alla luce, infatti, dell'evoluzione del concetto di pubblica amministrazione, inteso non più meramente in senso formalistico ma funzionalistico, possono ottenere lo sgravio edilizio dequo non esclusivamente le amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche soggetti privati (imprenditori individuali, società per azioni) che esercitino un'attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di longa manus della p.a.. Tuttavia, in forza della seconda peculiarità, è necessario anche focalizzare l'attenzione sull'opera, in funzione della quale il titolo edilizio viene chiesto e rilasciato. A fronte di ciò, poco condivisibilmente il primo giudice ha giustificato la natura pubblicistica dell'opera sulla base della destinazione del suolo su cui la stessa doveva essere eretta (zona F4), laddove invece la verifica deve essere evidentemente condotta esclusivamente sulle*

caratteristiche intrinseche dell'opera, e non su elementi esteriori quale è la disciplina urbanistica (peraltro suscettibile di variazioni) del territorio su cui la stessa deve essere collocata.”

Infine, il Consiglio di Stato ricorda che, secondo costante orientamento, l'azione volta alla declaratoria di insussistenza o diversa entità del debito contributivo per oneri di urbanizzazione può essere intentata a prescindere dall'impugnazione o esistenza dell'atto con il quale viene richiesto il pagamento, trattandosi di un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio pecuniario.